

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2020

“Studio pilota sulla fauna ittica delle acque interne della provincia di Palermo e monitoraggio sanitario delle specie autoctone ed alloctone, dei fiumi, torrenti e bacini idrici”

CODICE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICERCHE

(IZS SI 05/20)

C.U.P. (Codice Unico di Progetto): *H75H20000110001*

TRA

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” con sede legale in Palermo Via Gino Marinuzzi n. 3 Cap. 90129 Partita IVA 00112740824, di seguito denominato “Istituto Capofila”, rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Seminara, nominato con Decreto del Ministro della Salute del 4 agosto 2015

E

il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Viale delle Scienze – Edificio 16 – CAP 90128 Partita IVA 00605880822, di seguito denominato “Ente associato”, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, prof. Silvestre Buscemi, giusto D.R. n.2613 del 03.10.2018, prot.72849 che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l'Unità Operativa **n. 1 EMS** indicata nel progetto di cui in premessa e che dichiara di conoscere i contenuti del progetto di ricerca.

PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” all'esecuzione della ricerca sopra citata.
- Il progetto di ricerca oggetto della convenzione è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa anche l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento STEBICEF Scienze e Tecnologia Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. L'Istituto capofila assegna all'Ente associato che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio esplicitate nel Modulo 4 che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. L'Ente associato partecipa al suddetto progetto con l'unità operativa indicata, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto, dott.ssa **Valeria Gargano**, in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa dell'Ente associato, prof.ssa **Rosa Alduina**.
3. Il progetto, così come approvato con deliberazione dell'Istituto capofila n. 735 del 04/12/2020, avrà la durata di **24** (ventiquattro) mesi.
4. I tempi di realizzazione dei compiti, di cui alla presente convenzione, da svolgersi a cura dell'ente associato sono quelli indicati nelle fasi previste nel Modulo 4 del progetto con inizio dalla data dell'ultima sottoscrizione della presente convenzione e si completeranno entro il 06/12/2022.
5. L'Istituto capofila si impegna a corrispondere all'Ente associato, quale compenso per l'esecuzione della parte di ricerca commissionata, l'importo per quest'ultimo previsto nella **Tabella 2** ("*spese complessive intero progetto*") inclusa nel progetto, pari a € **5.300,00**, comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'unità operativa in ordine al materiale di ogni tipo impiegato nell'indagine, ai mezzi d'opera, alle prestazioni tecnico-professionali ed a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento della ricerca
6. Il pagamento della suddetta somma verrà disposto dall'Istituto capofila all'Ente associato nel seguente modo:
 - 1° tranche (acconto) pari ad € 4.240,00 (80%), su richiesta dell'Ente associato (nota di debito);
 - 2° tranche (saldo) pari ad € 1.060,00 (20%), al termine del lavoro di propria competenza dell'Ente associato, previa rendicontazione economica e documentata richiesta amministrativo contabile, conseguentemente all'accredito del saldo da parte del Ministero della Salute all'Istituto Capofila.Tale saldo verrà corrisposto anche in presenza di stralci qualora gli stessi non siano ascrivibili all'Ente Associato.

7. Le Parti potranno concordare rendicontazioni intermedie che avverranno su richiesta dell'Istituto capofila;
8. L'Ente associato si impegna a cooperare, per il tramite della propria unità operativa, con il Responsabile scientifico dell'Istituto capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento dell'obiettivo.
9. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale eventualmente impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della ricerca che personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte, le Parti potranno prevedere che il personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal personale di una Parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura

ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

10. Il Responsabile scientifico della ricerca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno o più responsabili di unità operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della stessa, in misura non superiore al 50% della durata della ricerca.
11. Il Responsabile scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole unità operative.
12. L'Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Ente associato al fine di accertare l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi indicati. Con l'assenso scritto o su richiesta dell'Istituto capofila, durante lo svolgimento della ricerca possono essere apportate al programma le eventuali modifiche ritenute necessarie.
13. Entro 20 giorni dal termine di ogni fase di competenza, l'Ente associato rimetterà al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato relativo, sottoscritto dal Responsabile.
14. Entro 30 giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, l'Ente associato farà pervenire al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato finale che dovrà riportare la dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui risultati complessivamente ottenuti.

Nei casi documentati in cui l'Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza, ovvero in cui le indagini affidate all'Ente associato non soddisfino gli obiettivi previsti (e specificati nei protocolli operativi di cui al punto 2) o le successive indicazioni fornite dal Responsabile scientifico del progetto per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Ente associato non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto nel progetto, è facoltà dell'Istituto capofila risolvere unilateralmente la presente convenzione nei confronti dell'Ente associato inadempiente, con esclusione di ogni pretesa finanziaria (ove previsto), anche parziale, per il lavoro già compiuto da parte dell'Ente associato cui appartiene l'unità.

In tal caso l'attività di ricerca non eseguita o attuata in maniera incompleta o irregolare, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca, può essere avocata dall'Istituto capofila o essere da questo assegnata ad altro Istituto associato con l'obbligo per l'Ente associato di restituire l'eventuale anticipazione economica sin lì corrisposta se acrivibile ad attività formalmente contestate dall'Istituto capofila.

15. I risultati degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito della ricerca, di cui alla presente Convenzione, sono di proprietà di entrambe le Parti.

Compatibilmente alle eventuali attività di brevettazione, l'Istituto Capofila e l'Ente associato potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività di ricerca.

Eventuali pubblicazioni dovranno essere concordate tra le parti della presente convenzione ed indicare il nome degli Enti che hanno partecipato e del Ministero della Salute che ha erogato i finanziamenti.

Nel caso di citazione di più Enti finanziatori, il Ministero della Salute deve comparire per primo.

16. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).
17. Fermo restando a quanto richiamato al punto 14, qualora uno dei due soggetti firmatari non dovesse adempiere nei contenuti a quanto previsto dalla presente Convenzione operativa, l'altro soggetto potrà richiedere la risoluzione per inadempienza del presente atto e il contraente inadempiente non potrà avanzare alcuna pretesa. In tal caso, verranno riconosciute e corrisposte da parte dell'Istituto capofila esclusivamente le spese sostenute dall'Ente associato, fino alla data della risoluzione della Convenzione.
18. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti, non risolvibile in via bonaria, il foro competente è quello di Palermo.
19. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.
20. Le imposte di bollo, di cui all'art. 3 del D. P. R. 642/72, sono a carico dell'Istituto Capofila.
21. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per l'Istituto Capofila

Per l'*Ente associato*
